

**Commento a sentenza del 25 maggio 2011 del Tribunale penale di Civitavecchia
(depositata il 9 luglio 2011)**

Se l'ambulatorio medico veterinario non è a norma, scatta la condanna.

A cura dell' Avv. Carla Campanaro

Importante sentenza di condanna a carico di un medico veterinario, reo di aver detenuto nel proprio ambulatorio medico veterinario farmaci scaduti nonché animali in condizioni di detenzione incompatibili con la propria natura. Nel processo, in cui la Lav si costituiva parte civile, il medico veterinario era imputato per il reato di cui all'art 443 c.p. 'commercio o somministrazione di medicinali guasti' perché deteneva per il commercio presso la clinica farmaci guasti o imperfetti e per il reato di cui all'art 727 c.p. Il comma perché deteneva animali nella clinica in condizioni incompatibili e produttive di gravi sofferenze.

A seguito di un accesso presso la clinica da parte del Corpo Forestale dello Stato su delega della Procura di Tivoli venivano infatti rinvenuti numerosi medicinali scaduti, su cui l'ausiliare di polizia giudiziario coinvolto, a sua volta medico veterinario provvedeva a redigere analitica descrizione, documentando il tutto con riprese fotografiche.

Durante il sopralluogo nella struttura ambulatoria veniva inoltre rinvenuto un gatto agonizzante sul pavimento, poi morto durante il sopralluogo, mentre l'ambiente in cui erano allocati gli animali in custodia era, stando alle relazioni tecniche prodotte, buio freddo ed umido con box estremamente ridotti, mentre i gatti rinchiusi nei box non avevano a disposizione la lettiera, assenza ritenuta molto grave dagli ausiliari perché impediva di permettere di espletare le funzioni fisiologiche degli animali coinvolti. Inoltre i cuccioli erano esposti a patologie virali in quanto mantenuti promiscuamente assieme a dei gatti, i cani erano mantenuti in box estremamente ridotti senza ciotole per l'acqua.

A smontare un così univoco impianto accusatorio non sono valse le escussioni dei testi della difesa che riportavano la professionalità dell'imputato, in qualità di privati che avevano usufruito nel tempo della struttura, in quanto non incidevano sui fatti così come cristallizzati dalla polizia giudiziaria e dagli

ausiliari coinvolti che denotavano un quadro generale di disagio igienico sanitario in cui erano custoditi gli animali.

Il Tribunale addiveniva quindi alla condanna del medico veterinario custode degli animali per il reato di cui all'art 727 II comma rilevando, secondo costante orientamento della Terza Sezione della Suprema Corte¹, che per l'integrazione di tale reato *'non è necessaria la lesione fisica, potendo la sofferenza consistere in meri patimenti'* come del resto confermato dalla Suprema Corte² per cui *'non possono esservi dubbi sulla rilevanza, ai fini della disposizione in esame, non solo delle alterazioni del fisico, ma anche di quelle che incidono sulla psiche dell'animale, risultando ormai pacificamente riconosciuto che anche gli animali, quali esseri senzienti, sono suscettibili di simili menomazioni?'* E così per ravvisare il reato di cui all'art 727 c.p. in relazione alla natura dell'animale possono considerarsi penalmente rilevanti le condotte che *'seppure non accompagnate dalla volontà d'infierire, incidono senza giustificazione sulla sensibilità dell'animale producendo dolore'*³, potendo, rileva il Tribunale di Civitavecchia nel caso di specie, l'elemento soggettivo essere integrato dalla *'mera negligenza'* nelle attività di custodia.

Sul punto vale la pena sottolineare che a nulla rilevava se il medico veterinario fosse risultato o meno il proprietario degli animali in questione, giacchè la Suprema Corte con una significativa pronuncia proprio in materia di applicazione dell'art 727 c.p. (Cassazione, sezione III, sentenza n 6415 del 21 febbraio 2006) ha chiarito l'estensibilità della responsabilità a colui che detiene animali al momento dell'accertamento, in quanto *'Il reato di cui all'art. 727 cod. pen., detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, può essere commesso non soltanto dal proprietario degli animali, ma da chiunque li detenga anche occasionalmente.'* In applicazione di tale principio la Corte affermava così la responsabilità del soggetto che al momento dell'accertamento della polizia giudiziaria si occupava dell'azienda nella quale gli animali erano stati rinvenuti in gravi condizioni, come nel caso descritto.

Inoltre il Tribunale di Civitavecchia con la sentenza in commento interveniva a condannare l'imputato anche per la violazione dell'art 443 c.p. *'commercio o somministrazione di medicinali guasti'* essendo stata evidentemente integrata la condotta materiale del reato in questione, in base all'accertamento della

¹ Cass Pen Sez III 24/01/2006 n 2774

² Cass.Pen.Sez III, 24/01/06 n 2774

³ Cass Pen Sez III 14/03/1990

detenzione di molteplici farmaci scaduti da tempo, mirando la norma ad impedire l'uso a scopo terapeutico di medicinali imperfetti, ed essendo la presunzione della loro pericolosità desunta dalla previsione di un limite temporale per il loro impiego, decorso il quale perdono efficacia e risultano dannosi, per cui è stato ritenuto del tutto irrilevante qualunque accertamento sulla durata della detenzione del farmaco scaduto.

Un'importante sentenza che ricorda come non ci sono zone franche dall'applicabilità dei reati contro gli animali, laddove le condizioni in cui questi siano mantenuti non rispettino le loro caratteristiche etologiche, seppur per mera negligenza.

Carla Campanaro

Pubblicata il 22 marzo 2012

Pubblichiamo in calce la motivazione integrale della sentenza in commento



me. 11/6/11

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Civitavecchia
in composizione monocratica

nella persona del dott. Francesco Filocamo all'udienza del
25-05-2011, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura
del dispositivo la seguente

SENTENZA

nella causa penale

contro

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- libero presente -

difeso ed assistito dall'avv. [REDACTED] nominato di
fiducia, foro di Civitavecchia, presente.

IMPUTATO

VEDI ALLEGATO

P.O.: L.A.V. Lega Antivivisezione Onlus, con sede in
Roma, Via Piave 7, in persona del legale rappresentante
suo-tempore, effettivamente domiciliata in Roma, Via della
Chalcidica 14, presso lo studio del difensore, per la

Sent. n. 15/2011
N.36/07 R.G.N.R.
N.138/10 R.G.DIB.

SENTENZA
in data 25-05-2011



depositata in Cancelleria
09091001006 2011

Il Cancelliere
Usc. Ufficio Proc. Pen.

Li.....
fatto avviso di che all'articolo
.....c.p.p.

Il Cancelliere

Addi.....
inviato estratto dalla Procura
per esecuzione e Ruolo
Generale

Il Cancelliere

N°.....
del rimpiego penale
Il.....
fatto.....

Il Cancelliere

A) del reato di cui all'articolo 193 RD, 1265/1934 perchè apriva e manteneva in esercizio una clinica veterinaria senza l'autorizzazione del sindaco;
In Cerveteri sino al 1.6.2007

B) del reato di cui all'articolo 443 c.p. perchè deteneva per il commercio presso la clinica veterinaria medicinali (ad uso animale ed umano) guasti o imperfetti (scaduti e/o in cattivo stato di conservazione)
In Cerveteri accertato il 1.6.2007

C) Del reato di cui all'articolo 727 c.p. perchè deteneva animali presso la clinica veterinaria di cui al capo A) in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze
In Cerveteri sino al 1.6.2007

Persona Offesa: L.A.V. (Lega Anti Vivisezione - c/o avv. FISCHIONI Maria Cristina con studio in Roma via della Giuliana nr.32

rappresenta e difende, avv. Patricia Maria Cristina Fischioni, foro di Roma, presente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A conclusione delle indagini preliminari [redacted] veniva tratto a giudizio dal Pubblico Ministero avanti a questo Giudice per rispondere della fattispecie penale descritta e specificata in epigrafe. Al termine dell'istruttoria dibattimentale il P.M. e le rispettive difese hanno rassegnato le conclusioni riportate a verbale.

In esito all'istruttoria dibattimentale e dall'esame di quanto allegato al fascicolo non è emersa la penale responsabilità dell'odierno imputato in ordine al reato aseritto sub A), mentre deve emettersi sentenza di condanna per i reati aseritto sub B) e C).

In proposito, nel corso dell'udienza tenuta in data 08-03-2010, [redacted] [redacted] in servizio presso il Corpo Forestale dello Stato in qualità di Vice Questore Aggiunto, sentita in qualità di teste, ha dichiarato di avere effettuato un accesso unitamente alla dott.ssa [redacted] medico veterinario, presso la clinica veterinaria del dottor [redacted] in data 31 maggio 2007 su delega della Procura della Repubblica di Tivoli. In tale frangente aveva rinvenuto all'interno della struttura di cui è procedimento una notevole quantità di medicinali scaduti di cui una parte tenuti in forma libera su un banco in muratura. All'esito di tale accertamento la dott.ssa [redacted] aveva provveduto a redigere un'accurata relazione con

numerose riproduzioni fotografiche allegate contenente osservazioni dal punto di vista igienico, della tenuta dei farmaci, della documentazione rinvenuta e delle modalità effettive in cui erano stati rinvenuti gli animali all'interno di detta struttura. In particolare, la struttura veterinaria di proprietà dell'odierno imputato si sviluppava su un piano interrato in assenza di finestre e di ricambio d'aria ad eccezione del locale d'accesso utilizzato come sala d'attesa. Tale tipologia di ambiente doveva ritenersi assolutamente incompatibile con la detenzione di animali. Nel corso della verifica era stata rilevata la presenza di un ambiente completamente buio all'interno del quale era stato rinvenuto un gatto agonizzante sul pavimento, peraltro deceduto nel corso di detta verifica, oltre ad altri cani ed una gatta con dei cuccioli. La teste ha dichiarato che trattavasi di un ambiente buio, freddo ed umido con dei box in muratura di misura ridotta all'interno dei quali erano custoditi detti animali. In particolare era stata rilevata l'assenza di lettiera all'interno del box utilizzato dalla gatta. Ciò doveva ritenersi circostanza di elevata gravità in quanto i gatti hanno un bisogno in ordine all'utilizzo della lettiera al fine di espletare le proprie esigenze fisiologiche quale naturale necessità. Peraltro era stato rilevato che i cuccioli erano esposti ad eventuali malattie virali in considerazione del fatto che gli stessi erano detenuti in prossimità di altri gatti affetti da patologie. Tale ultima circostanza è ratificata dal fatto che la teste aveva rilevato la presenza di escrementi sul fondo della gabbia sebbene fossero presenti all'interno gli stessi cuccioli di gatto. Inoltre i cani erano detenuti all'interno di box dallo spazio minimo ed in assenza di qualsivoglia sistema contenente acqua. Nel corso di tale verifica era stata rinvenuta un'elevata quantità di medicinali scaduti

all'interno degli ambienti riferibili alla struttura veterinaria di cui è procedimento.

Successivamente sono stati escussi in qualità di testi introdotti dalla difesa [redacted] e [redacted] che hanno fatto dichiarazioni a supporto della professionalità dell'odierno imputato in quanto in qualità di "privati" avevano usufruito della struttura di cui è procedimento.

Successivamente nel corso dell'udienza del 26-01-2011 sono stati escussi in qualità di testi introdotti dalla difesa [redacted] e [redacted] che come i precedenti testi hanno fatto dichiarazioni a supporto della professionalità dell'odierno imputato in quanto in qualità di "privati" avevano usufruito della struttura di cui è procedimento.

Pertanto alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale ed, in particolare, dalla documentazione depositata da parte del difensore dell'imputato si deve pronunciare sentenza di assoluzione nei confronti dell'imputato con la formula di cui al dispositivo in ordine al reato iscritto sub A) del capo di imputazione. In proposito deve rilevarsi che dalla lettura degli artt. 5 e 7 della Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 06 marzo 2007 n. 135: "*art. 5-Requisiti delle nuove strutture veterinarie-*

1. *Le strutture veterinarie di nuova apertura di cui all'art. 2, comma 1 lettere a), b), c), d) ed e) nonché quelle già autorizzate, che verranno sottoposte ad ampliamenti o trasformazioni, dovranno possedere i requisiti minimi di cui al precedente art. 1, alla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento. Per ampliamento si intende un*

aumento della superficie di almeno del 10% della struttura esistente; per trasformazione si intende la modifica della tipologia della struttura già autorizzata con o senza lavori sui locali o parti di essi.

2. *Le strutture veterinarie di cui al comma 1 del presente articolo, già autorizzate, che non posseggono i requisiti minimi di cui al precedente art. 4, dovranno adeguarsi entro il 31/12/2009."*

si rileva l'insussistenza di elementi di rilievo penale nei confronti dell'imputato. In particolare deve evidenziarsi che la Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che, a seguito della istituzione del servizio sanitario nazionale, ex legge 833 del 1978, che ha devoluto ex art. 43 alle singole regioni il compito di disciplinare le autorizzazioni relative alle istituzioni sanitarie di carattere privato si è venuto a limitare l'ambito di applicazione dell'art. 193 del R.D. 1265 del 1934 soltanto a quelle attività per le quali le diverse leggi regionali hanno continuato a richiedere la necessità di un provvedimento permissivo. Tale decisione della Suprema Corte ed, in ragione della documentazione prodotta nel corso dell'istruttoria dibattimentale, non consente di far emergere elementi palesi ed oggettivi di integrazione della fattispecie penale descritta e specificata alla lettera A) del capo di imputazione se non a livello di *funus indiziario*, in proposito con la previsione della regola per la quale il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli "al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 5 della legge n. 16 del 2006, modificativo del comma primo dell'art.

533 c.p.p., il legislatore ha formalizzato un principio già acquisito in tema di condizioni per la condanna, stante la preesistente regola, di cui all'art. 530, comma secondo, c.p.p., per la quale in caso di insufficienza o contraddittorietà della prova, così come evidenziato dall'istruttoria dibattimentale appena conclusa, l'imputato deve essere assolto con la formula di cui al dispositivo.

Conseguentemente deve pronunciarsi sentenza di assoluzione nei confronti di [REDACTED] con la formula di cui al dispositivo in ordine al reato ascritto sub A).

Per quanto riguarda il reato contestato sub B) deve ritenersi integrato nella sua materialità. In particolare la fattispecie criminosa descritta e specificata in epigrafe ex art. 443 c.p., e cioè il commercio o la somministrazione di medicinali guasti, mira ad impedire l'utilizzazione a scopo terapeutico di medicinali imperfetti e sanziona ogni condotta che renda probabile o possibile la concreta utilizzazione del medicinale guasto. Nel caso di specie, la condotta appare interamente integrata così come evidenziato dalle dichiarazioni rese da [REDACTED] agente operante in servizio presso il Corpo Forestale dello Stato in qualità di Vice Questore Aggiunto, sentita in qualità di teste nel corso dell'udienza dell'08-03-2010, a seguito di un accesso effettuato unitamente alla dott.ssa [REDACTED] medico veterinario, presso la clinica veterinaria del dottor [REDACTED] data 31 maggio 2007 su delega della Procura della Repubblica di Tivoli. Tale circostanza deve evidenziarsi anche in relazione al fatto che la presunzione assoluta della loro pericolosità desunta dalla previsione di un limite temporale per il loro impiego decorso il quale perdono efficacia, per cui è del tutto irrilevante ogni accertamento sulla

durata della detenzione del farmaco scaduto. In particolare i medicinali veterinari, ai fini delle norme poste a presidio della salute pubblica e dell'art. 443 c.p., vengono in rilievo soltanto quando siano destinati a identificare, prevenire o curare patologie trasmissibili all'uomo o, comunque, a produrre effetti suscettibili di influenzare direttamente la salute umana, come nel caso di vaccini contro malattie trasmissibili dall'animale all'uomo. L'applicazione dell'art. 443 c.p. ai prodotti medicinali ad uso veterinario presuppone, dunque, l'accertamento in concreto della loro attitudine ad influire sulla salute umana nei termini innanzi precisati.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo del reato indicato in epigrafe, le stesse modalità dell'accaduto dimostrano che l'odierno imputato ha agito con coscienza e volontà e con il chiaro intento di violare le norme imperative di legge, specificate in epigrafe, che non poteva in alcun modo ignorare anche in considerazione del fatto che l'elemento psicologico del reato di cui all'art. 443 c.p. è costituito dal dolo generico e consiste nella volontà di detenere per il commercio o di somministrare medicinali che siano guasti od imperfetti, conoscendone la imperfezione così accertato ed evidenziato nel caso di specie dall'operante escussa.

Medesimo discorso deve farsi per quanto riguarda il reato specificato alla lettera C) del capo di imputazione in ordine alle dichiarazioni rese da XXXXXXXXXXXX fatti ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 127 c.p. non è necessaria la volontà del soggetto agente di intierire sull'animale né che quest'ultimo riportì una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti così come avvenuto nel caso di specie. In proposito

in tema di reati contro il sentimento per gli animali, l'interpretazione dell'ambito applicativo dell'art. 727 c.p. nel testo precedente le modifiche introdotte dalla L. 20 luglio 2004 n. 189, con particolare riferimento all'ipotesi della detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, corrisponde alla nuova formulazione del citato articolo, con la conseguente esistenza di una continuità normativa fra la fattispecie contravvenzionale già prevista e quella introdotta dalla citata L. 189 del 2004. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo del reato indicato in epigrafe, le stesse modalità dell'accaduto la mera detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, prevista come reato dall'art. 727 c.p., è configurabile anche in ipotesi di semplice negligenza, atteso che trattasi di contravvenzione non necessariamente dolosa così come avvenuto nel caso di specie.

Attesa la loro natura ed il tempo in cui sono stati commessi i reati per cui si procede possono essere unificati sotto il vincolo della continuazione in quanto appaiono posti in essere in esecuzione del medesimo disegno criminoso e per il conseguimento di un unico scopo.

Al fine di adeguare la sanzione all'entità del fatto ed in considerazione dello stato di incensuratezza dell'imputato si concedono le attenuanti generiche anche in considerazione del fatto che l'imputato ha partecipato in maniera continuativa all'istruttoria dibattimentale.

Pertanto tenuto conto di tutti i criteri dell'art. 133 c.p., [redacted] deve essere condannato alla pena che si stima equa di mesi sei di reclusione ed Euro 200.000 di multa (p.b.: mesi otto e gg. 15 di reclusione ed Euro 200.000 di multa per il reato ritenuto e successivamente più grave, diminuito a reclusione

dichiara [redacted] colpevole dei reati ascritti sub B) e C), riuniti sotto il vincolo della continuazione e, concesse le attenuanti generiche, la condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 538 e ss c.p.p.

condanna l'imputato al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede oltre alla rifusione delle spese di costituzione della parte civile costituita L.A.V.-Lega Antivivisezione Onlus: liquida in complessivi Euro 1.800,00 oltre spese generali-12,50%-, IVA e CAP come per legge.

Rigetta la richiesta di provvisionale avanzata.

Pena sospesa e non menzione.

Visto l'art. 544 c.p.p.,

indica in giorni quarantacinque il termine per il deposito della motivazione.

Civitavecchia, 25-05-2011

IL GIUDICE

dott. Francesco Ellcamo



REPUBBLICA ITALIANA
CIVITAVECCHIA

25/05/2011
[Signature]